REGOLAMENTO (CEE) N. 1150/79 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1979

che modifica per quanto concerne il settore vinicolo il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/79 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 708/79 (4), ha definito le modalità di applicazione degli importi compensativi monetari istituiti con regolamento (CEE) n. 974/71 ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 974/71 inserito con regolamento (CEE) n. 987/79 prevede, ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari nel settore vinicolo, un nuovo sistema di calcolo per gli Stati membri a moneta deprezzata ; che questa disposizione riguarda attualmente soltanto la Francia e l'Italia ; che in seguito all'applicazione della nuova normativa gli importi compensativi monetari per il vino non verranno più applicati nello Stato membro in cui risultano più bassi e che per l'altro Stato membro i nuovi importi sono pari alla differenza tra il divario monetario della moneta di questo Stato membro e il divario monetario che si registrerebbe nel primo Stato membro se la nuova normativa non venisse applicata ;

considerando che il coefficiente monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75, di cui sono maggiorati i prelievi e le restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi, fa parte dell'importo compensativo monetario ; che a norma della medesima disposizione questo coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per calcolare l'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo ; che è opportuno precisare che la percentuale da prendere in considerazione è quella corrispondente all'importo compensativo monetario effettivamente applicato ;

considerando che occorre precisare che il predetto coefficiente si applica, qualora l'onere all'importazione si componga degli importi fissati in unità di conto o in ECU e degli importi stabiliti in altro modo, soltanto alla parte dell'onere fissata in unità di conto o in ECU ;

considerando che dal 9 aprile 1979 gli importi fissati nel quadro della politica agricola comune sono stabiliti in ECU ; che per un certo periodo di tempo vi saranno quindi degli importi fissati in « UC » e altri fissati in « ECU » ; che è opportuno tenerne conto in sede di modifica delle disposizioni ritoccate per altri motivi ;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 571/76 della Commissione, del 15 marzo 1976, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 735/77 (6), l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75 non si applica più dal 1° agosto 1976 ; che per maggior chiarezza occorre abrogare formalmente la predetta disposizione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1380/75 è modificato come segue :

1. Il testo dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente :

« 3. Tuttavia, è applicato un coefficiente

a) negli scambi con un nuovo Stato membro, agli importi compensativi "adesione" e agli elementi fissi,

b) negli scambi con i paesi terzi, agli oneri o alle parti di oneri all'importazione, nonché alle restituzioni e ai prelievi all'esportazione,

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.
(4) GU n. L 89 del 9. 4. 1979, pag. 9.
(5) GU n. L 68 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 89 del 7. 4. 1977, pag. 24.

fissati in unità di conto o in ECU, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1. Tale coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per calcolare l'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo.

Tuttavia, nel caso dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 974/71, il coefficiente è fissato dalla Commissione in funzione del saldo tra gli importi in causa per lo Stato membro considerato.

L'importo riscosso all'esportazione di latte scremato o di latte scremato in polvere sotto forma di latte scremato in polvere denaturato o di alimenti composti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68, non è considerato prelievo all'esportazione ai sensi del presente regolamento.

4. Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati o, secondo il caso, diminuiti degli importi compenstivi "adesione" e degli importi compensativi monetari e se al tempo stesso deve loro applicarsi un coefficiente, è necessario effettuare le seguenti operazioni :

a) il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo "adesione" ;

b) al risultato, per la parte espressa in unità di conto o in ECU, è applicato il coefficiente ;

c) l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario. ».

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 9 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 25 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente